

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'ACCORDO QUADRO PER SERVIZI
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA:
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RIGUARDANTI INIZIATIVE DI SVILUPPO E/O
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI "EDIFICI, INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO E STRUTTURE"
NELLE AREE LANDSIDE ED AIRSIDE DEGLI AEROPORTI "LEONARDO DA VINCI" DI FIUMICINO
E "G.B. PASTINE" DI CIAMPINO.
Numero di gara 1277
C.I.G. B9601DFBA2

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3 IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
1.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.1 CHIARIMENTI	5
2.2 COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
3.1 DURATA	10
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	10
3.3 MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	12
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI	16
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	17
9. GARANZIA PROVVISORIA	18
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	22
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	23
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	24

13.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	24
13.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	24
13.6	DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011.....	25
13.7	COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ	25
14.	OFFERTA TECNICA.....	26
15.	OFFERTA ECONOMICA	26
16.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
16.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
16.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	38
16.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	38
16.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	39
17.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	39
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	39
19.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	40
20.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	41
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	42
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43
24.	CODICE ETICO – D. LGS. 231/2001 – POLICY ANTICORRUZIONE – DIRITTI UMANI/POLICY DEI DEI.....	44
25.	ACCESSO AGLI ATTI	45
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	45

PREMESSE

Aeroporti di Roma S.p.A. (d'ora in poi, per brevità, anche **Stazione Appaltante**) con bando inviato alla G.U.U.E. il 02/12/2025 ha indetto la gara in oggetto.

Il suddetto bando/avviso di indizione di gara è stato pubblicato:

- sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- sul sito del Committente all'indirizzo www.sg.adr.it

Si precisa che tutti gli aspetti relativi alla modalità di esecuzione dell'appalto e agli impegni e obblighi del concorrente in caso di assegnazione del contratto, sono riportati nel "Capitolato Speciale d'Appalto" e negli altri documenti tecnici allegati al presente Disciplinare.

È fatto obbligo agli Operatori Economici di utilizzare tutta la documentazione di gara o sue parti esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura. La Stazione Appaltante non autorizza alcun utilizzo differente da quello relativo alla partecipazione alla presente procedura e si riserva la facoltà di agire per la tutela dei propri interessi nel caso in cui la suddetta documentazione venga utilizzata per altri fini.

Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali e/o proposte di varianti rispetto a quanto specificato negli allegati al presente Disciplinare.

Relativamente all'oggetto della presente procedura di gara si precisa che si applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM del 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022, come modificato dal decreto correttivo del 5 agosto 2024 ("Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi").

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 (d'ora in poi, per brevità, anche solo **Codice**), la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito **Piattaforma**) accessibile all'indirizzo www.sg.adr.it.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a **9 mesi** dalla pubblicazione del bando.

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento**, ai sensi dell'articolo 15, co. 4, del Codice, è Carmen Natale, carmen.natale@adr.it.

Il **Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dell'Accordo Quadro**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Federico Ceccaroni, federico.ceccaroni@adr.it.

Il **Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei singoli ordini attuativi**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, sarà individuato all'interno di ogni singolo ordine attuativo.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 25, co. 4, del Codice, nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti al sito www.sg.adr.it, sezione "Documentazione".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato al sito www.sg.adr.it, sezione "Documentazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare nei documenti reperibili al sito www.sg.adr.it, sezione "Documentazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma, le cui specifiche tecniche sono evidenziate all'interno dell'area informativa nel sito www.sg.adr.it nella sezione denominata "Documentazione", che sia in grado di dialogare con il portale acquisti ADR;
- b) disporre di un indirizzo di posta elettronica;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento UE n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è **gratuito** ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al seguente numero 02 12 41 21 303 nei seguenti orari lunedì – venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 oppure cliccando su “Richiedi assistenza online” presente nella homepage del sito <https://www.sg.adr.it>, in basso a sinistra.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara è regolamentata, oltre che dal presente documento, dai seguenti allegati:

- a) Bando di gara;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto (e documenti e atti in esso richiamati);
- c) Specifiche Tecniche;
- d) Capitolato Informativo BIM;
- e) Informativa Rischi;
- f) modello “Domanda di partecipazione”;
- g) modello “Dichiarazione sostitutiva per richiesta informazione antimafia”;
- h) modello “Dichiarazione familiari conviventi”;
- i) “Modello di Offerta Tecnica”;
- j) Istruzioni per la compilazione del DGUE;
- k) modello “Dichiarazione di composizione del concorrente”;
- l) Schema di Accordo Quadro.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante al seguente link: www.sg.adr.it.

2.1 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzionalità “Messaggi” (“Messaggi”), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante **pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul portale acquisti di ADR**, nella sezione “Allegati Procedura” dell'evento.

Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono a chiarire a tutti gli effetti la *lex specialis*; pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata

a giustificazione di eventuali carenze informative in capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute all'interno del sito internet non giustificherà eventuali inadempimenti dei concorrenti.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si invitano i concorrenti ad astenersi dal contattare la Stazione Appaltante telefonicamente o con modalità differenti da quanto sopra indicato.

2.2 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili tramite la funzione "Messaggi" della Piattaforma medesima. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione secondo quanto riportato nel già citato file "Documentazione ed istruzioni piattaforma gare" disponibile al sito www.sg.adr.it

In caso di malf funzionamento della Piattaforma, ADR provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai sopra richiamati articoli del D. Lgs. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto è riconducibile ad attività e processi strettamente correlati tra loro. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la stazione appaltante ha comunque tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.

La procedura di gara è finalizzata alla individuazione di n. 3 operatori economici, rappresentati dai primi tre concorrenti che otterranno il miglior punteggio tecnico-economico, purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i criteri di selezione ovvero di offerte convenienti e idonee.

Si precisa che, fermo restando l'importo complessivo massimo spendibile da parte di ADR, pari all'importo dell'appalto, nel caso in cui vengano individuati tre operatori economici aggiudicatari, sarà stipulato con ciascuno di essi un distinto Accordo Quadro di importo pari al 45%, 35% e 20% del valore complessivo dell'appalto, affidati rispettivamente al primo, al secondo e al terzo concorrente in graduatoria.

Qualora risulti che vi siano solo due aggiudicatari, sarà stipulato con ciascuno di essi un distinto Accordo Quadro di importo pari al 60% e al 40% del valore complessivo dell'appalto, affidati rispettivamente al primo e al secondo concorrente in graduatoria.

Qualora risulti che vi sia un solo aggiudicatario, al medesimo verrà assegnato il 100% del valore dell'appalto.

In caso di risoluzione o inadempimento dell'Accordo Quadro relativo ad uno degli operatori economici aggiudicatari, ADR si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far eseguire la quota residua non ancora eseguita all'operatore economico aggiudicatario che ha conseguito il miglior punteggio tecnico-economico, alle condizioni dallo stesso offerte e purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti occorrenti. In subordine, tale affidamento potrà essere disposto in favore dell'altro operatore economico aggiudicatario e alle stesse condizioni di cui sopra. In alternativa, ADR si riserva la facoltà di procedere all'affidamento della quota residua al concorrente quarto classificato nella graduatoria definitiva, alle condizioni dallo stesso offerte e purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura.

Si precisa che l'importo dell'Accordo Quadro è stato determinato prendendo come riferimento un quantitativo stimato in relazione al presumibile fabbisogno di ADR e costituisce l'importo massimo che potrà essere corrisposto agli aggiudicatari. Tale importo, pertanto, è da intendersi meramente indicativo e l'indicazione del medesimo, così come la stipula dell'Accordo Quadro, non comportano alcun obbligo per la Committente di procedere alla stipula degli Ordini Attuativi e non costituiscono in capo ai Contraenti alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo. ADR non assume pertanto alcun impegno o responsabilità in ordine alla quantità di prestazioni che sarà effettivamente ordinata e l'Appaltatore non potrà pretendere indennizzi, risarcimenti, rimborsi spese o compensi di sorta.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Tabella 1

Descrizione servizi	CPV	Importo stimato al netto di IVA
I) Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile	€ 4.750.000,00
II) Attività di supporto tecnico alla progettazione e alla gestione informativa	71319000-7 – Servizi di consulenza in materia di progettazione	€ 150.000,00
Importo complessivo		€ 4.900.000,00

I ribassi offerti dagli Affidatari non incidono sulla capienza dell'Accordo Quadro come sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 41 comma 15 bis del Codice, il ribasso offerto si applicherà unicamente al 35% dell'importo dei singoli ordini attuativi (esclusa IVA e contributo Inarcassa, se dovuto), determinato in applicazione del D.M. del 17 giugno 2016.

Con riferimento ai servizi di cui al punto I) della Tabella 1, il relativo importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'art. 41 co. 15 e 15-bis del Codice, dell'allegato I.13 "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17/06/2016 ed è comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 dell'allegato I.13 al Codice. Le categorie e ID delle opere, come di seguito indicati, sono stati identificati in base ad una valutazione complessiva delle opere su cui dovranno essere effettuati i servizi oggetto della presente procedura.

Tabella 1.a – Categorie, ID e tariffe

Categoria e ID delle opere	Descrizione Categoria	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo cumulato stimato delle opere (IVA esclusa)	Importo (IVA esclusa. Contributo Inarcassa e compenso BIM, se e quando dovuti, inclusi)
E.20	Edifici e manufatti esistenti	I/c	0,95	11.000.000,00 €	€ 4.750.000,00
E.03	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità-Edifici semplici	I/c	0,95	13.000.000,00 €	

E.04	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità-Edifici complessi	l/c	1,20	13.000.000,00 €	
E.15	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine-Edifici di importanza corrente	l/c	0,95	200.000,00 €	
E.16	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine-Edifici di importanza maggiore	l/c	1,20	7.000.000,00 €	
E.17	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite-Opere semplici	l/c	0,65	200.000,00 €	
S.01	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni-Strutture in c.a. non soggette ad azione sismica e temporanee	l/c	0,70	200.000,00 €	
S.02	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni-Strutture in muratura, legno e metallo non soggette ad azioni sismiche	l/c	0,50	200.000,00 €	
S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	l/c	0,95	5.000.000,00 €	
S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Paratie, Ponti, ecc.	l/c	0,90	200.000,00 €	
IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per	l/c	0,75	5.000.000,00 €	

	combustibili e gas, Impianti antincendio				
IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento	l/c	0,85	5.000.000,00 €	
IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo semplice	l/c	1,15	6.000.000,00 €	
IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo complesso	l/c	1,30	500.000,00 €	
IB.08	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche- Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	l/c	0,50	500.000,00 €	
V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	l/c	0,40	4.600.000,00 €	
V.03	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà	l/c	0,75	400.000,00 €	

L'indicazione delle categorie delle opere ha carattere indicativo e non vincolante. La Committente si riserva di affidare incarichi afferenti anche a ulteriori categorie. Le categorie specifiche di ogni intervento saranno indicate in relazione a ciascun singolo ordine attuativo.

Con riferimento ai servizi di cui al punto II) della Tabella 1, il relativo importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'art. 41 co. 15 e 15-bis del Codice e del decreto ministeriale 17/06/2016 art. 6, co. 2, "Altre attività", sulla base dei seguenti corrispettivi:

- a) professionista incaricato euro/ora (75,00);
 - b) aiuto iscritto euro/ora (50,00);
 - c) aiuto di concetto euro/ora (37,00),
- e dell'impegno orario stimato per l'espletamento dei servizi.

3.1 DURATA

La durata complessiva dell'Accordo Quadro è di **24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso, fatti salvi i termini di ultimazione previsti nei singoli Ordini Attuativi.

I tempi previsti per lo svolgimento delle attività associate agli Ordini Attuativi sono disciplinati al cap. 3 delle Specifiche Tecniche.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente Disciplinare di Gara cui si rimanda integralmente.

3.3 MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE

Nell'ipotesi in cui, all'approssimarsi della scadenza naturale dell'Accordo Quadro, l'importo massimo dello stesso non sia stato completamente consumato, l'Accordo Quadro potrà essere esteso temporalmente fino a un massimo di **ulteriori 24 (ventiquattro) mesi**, fermo restando l'importo massimo come sopra indicato. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'Appaltatore entro la data di scadenza dell'Accordo Quadro.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, in forma singola o associata i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice, in possesso dei requisiti indicati nei seguenti articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili, nel caso in cui intendano eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; in mancanza si intenderà che il Consorzio concorre in proprio.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 66 c. 1 lett. f) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 68, co. 14, e dell'art. 67, co. 4, del Codice, il concorrente che partecipa all'appalto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **10** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli art. 94 e ss. del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, senza alcun margine di apprezzamento da parte della Stazione Appaltante, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice implica la sussistenza di un margine di apprezzamento della situazione concreta da parte della Stazione Appaltante con esclusione necessitata solo una volta apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato dalla norma, previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del Codice, in caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale comprovabili ai sensi della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, avviene, ai sensi dell'art. 99 del Codice e della predetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale comprovabili mediante i documenti indicati nella Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 avviene, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice e della predetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel FVOE o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del Codice in sede di presentazione delle offerte i concorrenti trasmettono alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Ai sensi dell'art. 66 c. 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui all'art. 66 co 1. lett. e), i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 al Codice.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità dell'operatore economico:

- a) **Per tutte le tipologie di società e per i consorzi**, iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **Per i soggetti di cui all'art. 66 del Codice:** Requisiti di cui all'allegato II.12, parte V del Codice, in funzione della tipologia di Operatore economico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall'Operatore Economico all'interno della domanda di partecipazione.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti i requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 100, co. 11, del Codice e dell'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al Codice stesso.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati dall'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, **per ciascun ID delle opere di seguito indicati, di almeno un appalto di servizi di Progettazione e/o Direzione Lavori e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e/o di Esecuzione**, relativi a lavori di importo almeno pari ai valori indicati in tabella:

Categoria e ID delle opere	Descrizione Categoria	G (grado di complessità)	Importo delle opere (IVA esclusa)
E.20	Edifici e manufatti esistenti	0,95	3.960.000,00 €

E.03	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità-Edifici semplici	0,95	4.680.000,00 €
E.04	Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità-Edifici complessi	1,20	4.680.000,00 €
E.15	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine-Edifici di importanza corrente	0,95	72.000,00 €
E.16	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine-Edifici di importanza maggiore	1,20	2.520.000,00 €
E.17	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite-Opere semplici	0,65	72.000,00 €
S.01	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni-Strutture in c.a. non soggette ad azione sismica e temporanee	0,70	72.000,00 €
S.02	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni-Strutture in muratura, legno e metallo non soggette ad azioni sismiche	0,50	72.000,00 €
S.03	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	0,95	1.800.000,00 €
S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Paratie, Ponti, ecc.	0,90	72.000,00 €
IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti idrici e fognari all'interno di edifici domestici o industriali, Reti per combustibili e gas, Impianti antincendio	0,75	1.800.000,00 €

IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni-Impianti di riscaldamento e raffrescamento	0,85	1.800.000,00 €
IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo semplice	1,15	2.160.000,00 €
IA.04	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo complesso	1,30	180.000,00 €
IB.08	Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche-Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	0,50	180.000,00 €
V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	0,40	1.656.000,00 €
V.03	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà	0,75	144.000,00 €

Si specifica che, per ciascun ID delle opere, il requisito è stato parametrato sul valore stimato delle relative opere oggetto di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, applicando un coefficiente pari allo 0,8 dell'importo stimato delle opere e, successivamente, moltiplicando tale valore per 0,45, corrispondente alla maggiore percentuale del valore complessivo dell'appalto affidabile a un singolo aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del presente Disciplinare.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per le Categorie Edilizia, Strutture e Infrastrutture per la mobilità (E.03, E.04, E.15, E.16, E.17, E.20, S.01, S.02, S.03, S.04, V.01, V.03), gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Per la Categorie Impianti:

- Per la categoria IA.01, sono idonee a comprovare il requisito anche le attività svolte su opere di grado IA.02, le quali comprovano automaticamente anche il grado inferiore IA.01;
- Per la categoria IA.03, sono idonee a comprovare il requisito anche le attività svolte su opere di grado IA.04, le quali comprovano automaticamente anche il grado inferiore IA.03;
- Per la categoria IB.08, sono idonee a comprovare il requisito anche le attività svolte su opere di grado IB.09, in quanto di complessità superiore e quindi validamente comprovanti il grado richiesto IB.08.

Si precisa e si stabilisce che i servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nell'arco temporale di riferimento, ovvero la parte degli stessi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui all'art. 6.1. lett. a) e b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o costituenti il G.E.I.E, nonché dal Consorzio ove costituito e dal GEIE e, nel caso di contratto di rete, da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I Raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di **almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Infine, per i **Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66 c. 1 lett. e) del Codice**:

- a) i requisiti minimi di cui all'art. 37 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37 c. 2 lett. a) Allegato II.12 al Codice, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla precedente lett. b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

Requisiti di capacità tecnico professionale

Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento o dal Consorzio nel suo complesso, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento o consorzio.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice e i consorzi stabili professionali devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori e dai consorziati che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 38 Allegato II.12 al Codice, per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'art. 66 c. 1 g) del Codice, i requisiti di idoneità professionale di cui al par. 6.1 lett. b) devono essere posseduti dai consorziati.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Requisiti di capacità tecnico professionale

I requisiti di capacità tecnica di cui al par. 6.3 sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6.1.

L'ausiliario deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. possedere i requisiti di cui all'articolo 6.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, gli specifici requisiti e le risorse oggetto di avvalimento dovranno in tal caso essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario nonché del corrispettivo o, in mancanza, dell'interesse conseguito dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento relativi all'ausiliario indicato per la sostituzione.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

La disciplina in materia di subappalto è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente Disciplinare di Gara, cui si rimanda integralmente.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione se intende avvalersi della facoltà di ricorrere al subappalto in fase di esecuzione degli ordini attuativi. In caso di mancata indicazione dell'intenzione di avvalersi della suddetta facoltà, il subappalto è vietato in fase di affidamento degli ordini attuativi. Qualora il concorrente abbia indicato nella domanda di partecipazione che intende avvalersi della facoltà di ricorrere al subappalto, il medesimo, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, dovrà successivamente indicare, in occasione dell'affidamento del singolo ordine attuativo, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato e, pertanto, dovrà eseguire in proprio tutti i servizi per i quali non ha indicato correttamente di volersi avvalere della facoltà di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, quinto periodo, del d.lgs. 36/2023, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascun ordine attuativo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni proprie dei Progettisti (redazione e sottoscrizione degli elaborati), la funzione del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e, in particolare, della natura delle prestazioni di cui sopra e dell'esigenza di garantire la qualità e l'affidabilità delle stesse, la responsabilità diretta dei professionisti incaricati e il corretto svolgimento delle medesime prestazioni che costituiscono l'oggetto principale dell'appalto.

Possono essere affidate in subappalto le prestazioni aventi carattere strumentale, specialistico e/o di supporto tecnico-operativo, non costituenti l'oggetto principale dei servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.

Rientrano tra le attività subappaltabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di natura tecnico-esecutiva propedeutiche alla progettazione;
- modellazioni digitali, restituzioni grafiche, rendering, attività di scansione 3D e rappresentazioni tridimensionali;
- attività di supporto informatico, CAD/BIM, conversione e gestione informativa di dati digitali;
- altre attività accessorie o specialistiche o di supporto tecnico-operativo che non coincidono con le prestazioni proprie dei Progettisti, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Il subappalto di tali attività è consentito nei limiti quantitativi e alle condizioni previste dal D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, da rilasciarsi su richiesta dell'Appaltatore, corredata dalla documentazione del subappaltatore proposto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, le prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e, in particolare, della complessità e del carattere specialistico delle prestazioni in esame, ciò anche al fine di evitare una frammentazione eccessiva dell'esecuzione contrattuale, ai fini di garantire alla Committente un maggior controllo sulla qualità delle prestazioni.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, con piena osservanza di norme, obblighi e adempimenti contrattuali.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari all'**2% del valore complessivo dei servizi indicati nella Tabella 1 diversi dai servizi di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione** e, precisamente, di importo pari ad € 31.500,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106, rispettivamente commi 2 e 3, del Codice.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10 dell'art. 106 del Codice.

La garanzia fideiussoria a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AglID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente; indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180** giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 4. che, in deroga a quanto previsto dallo schema tipo di cui al D.M. 193/2022, per ogni eventuale controversia, sarà competente esclusivamente il **Foro di Roma**.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dovrà essere in possesso dei relativi requisiti.

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - i. Per i soggetti di cui all'art. 66, co. 1, lettere a) e f) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - ii. Per i consorzi di cui all'art. 66, co. 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle consorziate sia in possesso di detta certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a);
- c. Riduzione del 10%, cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del Codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle suddette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita nella sua integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il contributo dovuto è pari a € 165,00.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima dell'inizio della valutazione dell'offerta. A tal fine, i concorrenti dovranno inserire la ricevuta del pagamento all'interno della busta amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, ADR accerterà il pagamento a sistema. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione (laddove previsto) deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/01/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma di gara non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma di gara.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti

inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice. Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, co. 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

Non sono, altresì, sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria nonché del corrispettivo o, in mancanza, dell'interesse conseguito dall'impresa ausiliaria, non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- non è sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

- sono sanabili il non corretto ammontare della garanzia provvisoria e l'erronea indicazione del beneficiario della stessa che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma www.sg.adr.it la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE, *compilato sulla piattaforma secondo le modalità indicate nell'Allegato Istruzioni per la compilazione del DGUE*;
- 3) dichiarazione integrativa in caso di ammissione al concordato preventivo;
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.4;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.5;
- 6) Dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (cd. "Codice antimafia");
- 7) Copia del documento d'identità;
- 8) In caso di soggetto diverso dal Legale Rappresentante, ossia solo in caso di un procuratore, documento idoneo ad attestare i poteri di firma del Procuratore Speciale (per es: certificato CCIAA, procura speciale, verbale di assemblea...) di ciascuna società, singola o riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE/aderente ad un contratto di rete; tale documento dovrà essere prodotto anche da parte di ogni eventuale impresa ausiliaria (solo in caso di persona giuridica);
- 9) garanzia provvisoria e copia della eventuale documentazione di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, qualora non già presente nel FVOE;
- 10) ricevuta del pagamento del contributo ANAC;
- 11) attestazione di pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di Partecipazione è integrata con il DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. f) e deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi riportate.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile che non intenda concorrere in proprio, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella Domanda di Partecipazione il concorrente dichiara, tra l'altro:

- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ovvero di non essere soggetto a tale obbligo ai sensi di legge;

- il possesso dei requisiti di cui all'Allegato II.12, necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 66;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, non è necessario allegare la procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo seguendo le modalità indicate nel manuale "Istruzioni per la compilazione del DGUE" allegato al presente Disciplinare. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, co. 4 e co. 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, co. 1, lettera o), del citato decreto, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento, con la quale l'ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) nei soli casi in cui l'avvalimento sia misto o finalizzato a migliorare l'offerta, dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, ovvero in caso contrario, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.
- 4) il contratto di avvalimento, nel caso di avvalimento misto o di avvalimento finalizzato alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato in Offerta Tecnica.

13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun componente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13.6 DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011

Il Concorrente inserisce la documentazione necessaria per richiedere, in caso di aggiudicazione, presso la Banca Dati Nazionale Antimafia le informazioni di cui al d.lgs. n. 159/2011 ("Codice antimafia"), consistente nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale di ciascuna società, singola o riunita/riunenda, contenente tutte le informazioni richieste, nonché nelle dichiarazioni sostitutive di tutti i soggetti, giuridici e fisici, per i quali il Codice antimafia prevede vengano acquisite le suddette informazioni (vedasi modelli allegati alla documentazione di gara);

Si evidenzia che la mancata o incompleta produzione della documentazione necessaria per richiedere, in caso di aggiudicazione, l'informazione di cui al "Codice antimafia" non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

13.7 COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ

Il Concorrente allega una copia del documento di identità per ciascun soggetto che ha sottoscritto la documentazione amministrativa con firma autografa.

Si precisa che:

- In caso di più sottoscrizioni, da parte dello stesso soggetto, è sufficiente allegare una sola copia del documento di identità;

- la copia del documento di identità non occorre qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta con firma digitale.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate al sito www.sg.adr.it, sezione "Documentazione". L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere i seguenti documenti:

- A pena di esclusione, Offerta tecnica, redatta secondo il "Modello di Offerta Tecnica", dei servizi offerti, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante/ Procuratore Speciale con poteri di ciascuna società, singola (o dalla mandataria in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti già costituito) o riunenda (in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito);
- A pena di esclusione, oGI (offerta di Gestione Informativa);
- In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- La Dichiarazione di composizione del concorrente (allegato k)).

Con la presentazione dell'offerta tecnica, inoltre, l'operatore economico dichiara espressamente che la propria offerta rispetta tutte le prescrizioni e caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto dell'equivalenza o conformità dell'offerta.

L'operatore economico allega una dichiarazione sottoscritta contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare ai sensi dell'art. 35 del Codice.

La richiesta di diniego all'ostensione delle parti censurate deve evidenziare le ragioni di concreta segretezza commerciale adeguatamente "motivate e comprovate", cioè ben circostanziate e documentate in base al caso specifico. Si precisa che, l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico-commerciale non può discostarsi dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'art 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Ancora, si precisa che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il mancato inserimento di tale dichiarazione/documentazione non comporterà l'esclusione del concorrente.

Si precisa che analoga dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente in relazione alle informazioni che saranno eventualmente fornite in sede di soccorso istruttorio, richieste di chiarimenti e di verifica di anomalia dell'offerta.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà compilare a sistema, pena l'esclusione, il campo "Sconto percentuale" (ad esempio, per un ribasso del 50%, sarà necessario inserire nel campo il valore 50), indicando il **ribasso unico, espresso in percentuale**, che, in relazione ai servizi indicati al punto I) *Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione* e al punto II) *Attività di supporto tecnico alla progettazione e alla gestione informativa* della Tabella 1 di cui al precedente articolo 3, si intende offrire sul **35% dell'importo dei singoli ordini attuativi (esclusa IVA e contributo Inarcassa, se dovuto), determinato in applicazione del D.M. del 17 giugno 2016.**

Una volta inserito lo sconto percentuale, il sistema genera automaticamente un allegato riepilogativo dell'offerta, che dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso secondo le modalità previste, e che costituisce l'offerta economica.

Pertanto, l'offerta economica firmata deve indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche tardive, in aumento, plurime, parziali, alternative e/o condizionate.

Il dettaglio dell'offerta sarà accessibile alla Stazione Appaltante solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; l'offerta non completa di tutti gli elementi richiesti (e, quindi, non "trasmessa") non sarà visibile dalla Stazione Appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentata.

Non verrà ritenuta valida l'offerta pervenuta con modalità differenti da quelle descritte all'interno del presente documento.

Ciascun offerente si impegna a mantenere valida la propria offerta per un periodo non inferiore a **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione definiti nel Modello di Offerta Tecnica.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Struttura organizzativa	15	Struttura organizzativa PFTE, PE, CSP	1.1	<p>Il Concorrente dovrà descrivere, nel Modello di offerta tecnica, l'organizzazione tecnico-professionale che intende impiegare per l'esecuzione dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, per ciascuna tipologia di incarico: "minore", "media" e "alta" complessità (rif. <i>Capitolo 7.1 – Sistema di valutazione della capacità organizzativa, Tabella 1</i>, delle Specifiche Tecniche), fermo restando il rispetto di quanto previsto al <i>Capitolo 7 – Incarichi contemporanei</i> delle Specifiche Tecniche, o eventuale offerta migliorativa di cui al criterio 4, e al <i>Capitolo 6 – Gruppo di Lavoro</i> delle Specifiche Tecniche.</p> <p>Il Concorrente dovrà presentare la propria organizzazione di commessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicando il numero e profilo professionale delle figure offerte; - descrivendo il ruolo delle varie risorse coinvolte rispetto alle attività previste, mediante specifici organigrammi di commessa; - esplicitando le modalità di interazione e comunicazione delle risorse coinvolte con la Committente e/o con gli Enti esterni eventualmente interessati (es. VVF). <p>La Commissione assegnerà il punteggio in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della chiarezza e del livello di dettaglio dell'organigramma di commessa e della distribuzione delle responsabilità operative e decisionali; - dell'efficacia e dell'efficienza dell'organigramma con riguardo al numero e al profilo professionale delle figure impiegate, e in relazione al numero massimo di incarichi che il Concorrente si impegna a gestire contemporaneamente; - dell'efficacia delle modalità di comunicazione e interazione, con particolare riferimento alla capacità di garantire un dialogo costante, collaborativo e documentato tra tutti i soggetti coinvolti. 	5		
			Struttura organizzativa DL	1.2	<p>Il Concorrente dovrà descrivere, nel Modello di offerta tecnica, l'organizzazione tecnico-professionale che intende impiegare per l'esecuzione dei servizi di Direzione Lavori, per ciascuna tipologia di incarico: "minore", "media" e "alta" complessità (rif. <i>Capitolo 7.1 – Sistema di valutazione della capacità organizzativa, Tabella 1</i>, delle Specifiche Tecniche), fermo restando il rispetto di quanto previsto al <i>Capitolo 7 – Incarichi contemporanei</i> delle Specifiche Tecniche, o eventuale offerta migliorativa di cui al criterio 4, e al <i>Capitolo 6 – Gruppo di Lavoro</i> delle Specifiche Tecniche.</p> <p>Il Concorrente dovrà presentare la propria organizzazione di commessa:</p>	5		

				<ul style="list-style-type: none"> - indicando il numero e profilo professionale delle figure offerte; - descrivendo il ruolo delle varie risorse coinvolte rispetto alle attività previste, mediante specifici organigrammi di commessa; - esplicitando le modalità di interazione e comunicazione delle risorse coinvolte con la Committente e/o con gli Enti esterni eventualmente interessati (es. VVF). <p>La Commissione assegnerà il punteggio in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della chiarezza e del livello di dettaglio dell'organigramma di commessa e della distribuzione delle responsabilità operative e decisionali; - dell'efficacia e dell'efficienza dell'organigramma con riguardo al numero e al profilo professionale delle figure impiegate, e in relazione al numero massimo di incarichi che il Concorrente si impegna a gestire contemporaneamente; - dell'efficacia delle modalità di comunicazione e interazione, con particolare riferimento alla capacità di garantire un dialogo costante, collaborativo e documentato tra tutti i soggetti coinvolti. 			
			Struttura organizzativa CSE	<p>1.3</p> <p>Il Concorrente dovrà descrivere, nel Modello di offerta tecnica, l'organizzazione tecnico-professionale che intende impiegare per l'esecuzione dei servizi di Direzione Lavori, per ciascuna tipologia di incarico: "minore", "media" e "alta" complessità (rif. <i>Capitolo 7.1 – Sistema di valutazione della capacità organizzativa, Tabella 1, delle Specifiche Tecniche</i>), fermo restando il rispetto di quanto previsto al <i>Capitolo 7 – Incarichi contemporanei</i> delle Specifiche Tecniche, o eventuale offerta migliorativa di cui al criterio 4, e al <i>Capitolo 6 – Gruppo di Lavoro</i> delle Specifiche Tecniche.</p> <p>Il Concorrente dovrà presentare la propria organizzazione di commessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicando il numero e profilo professionale delle figure offerte; - descrivendo il ruolo delle varie risorse coinvolte rispetto alle attività previste, mediante specifici organigrammi di commessa; - esplicitando le modalità di interazione e comunicazione delle risorse coinvolte con la Committente e/o con gli Enti esterni eventualmente interessati (es. VVF). <p>La Commissione assegnerà il punteggio in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della chiarezza e del livello di dettaglio dell'organigramma di commessa e della distribuzione delle responsabilità operative e decisionali; - dell'efficacia e dell'efficienza dell'organigramma con riguardo al numero e al profilo professionale delle figure impiegate, e in relazione al numero massimo di incarichi che il Concorrente si impegna a gestire contemporaneamente; - dell'efficacia delle modalità di comunicazione e interazione, con particolare riferimento alla capacità di garantire un dialogo costante, collaborativo e documentato tra tutti i soggetti coinvolti. 	5		

2	Esperienza delle figure chiave	11	Esperienza del Capo Progetto	2.1	<p>Il Concorrente dovrà indicare, nel Modello di Offerta Tecnica, il numero di progettazioni esecutive, ciascuna con un importo delle opere progettate \geq € 1.000.000,00, coordinate dalla figura del Capo Progetto, fermo restando il rispetto di quanto previsto al <i>Capitolo 6 – Gruppo di Lavoro</i> delle Specifiche Tecniche.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 o 2 progettazioni esecutive coordinate, ciascuna con un importo delle opere progettate: \geq € 1.000.000,00 - 1 punto • 3 o 4 progettazioni esecutive coordinate, ciascuna con un importo delle opere progettate: \geq € 1.000.000,00: 3 punti • 5 o più progettazioni esecutive coordinate, ciascuna con un importo delle opere progettate: \geq € 1.000.000,00 - 5 punti <p>L'esperienza offerta dovrà essere garantita in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro per la figura del Capo Progetto.</p>			5
			Esperienza del CSP	2.2	<p>Il Concorrente dovrà indicare, nel Modello di Offerta Tecnica, il numero di servizi di redazione del PSC, ciascuno relativo a opere di importo \geq € 1.000.000,00, svolti dalla figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, fermo restando il rispetto di quanto previsto al <i>Capitolo 6 – Gruppo di Lavoro</i> delle Specifiche Tecniche.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 o 2 servizi di redazione del PSC svolti, ciascuno relativo a opere di importo \geq € 1.000.000,00 - 1 punto • 3 o 4 servizi di redazione del PSC svolti, ciascuno relativo a opere di importo \geq € 1.000.000,00 - 2 punti • 5 o più servizi di redazione del PSC svolti, ciascuno relativo a opere di importo \geq € 1.000.000,00 - 3 punti <p>L'esperienza offerta dovrà essere garantita in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro per la figura del CSP, al momento dell'emissione di ciascun ordine attuativo avente ad oggetto, anche congiuntamente ad altre attività, il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione.</p>			3
			Esperienza del CSE	2.3	<p>Il Concorrente dovrà indicare, nel Modello di Offerta Tecnica, il numero di servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (con avvenuta nomina del CSE), ciascuno relativo a opere di importo \geq € 1.000.000,00, svolti dalla figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, fermo restando il rispetto di quanto previsto al <i>Capitolo 6 – Gruppo di Lavoro</i> delle Specifiche Tecniche.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito come segue:</p>			3

					<ul style="list-style-type: none"> • 1 o 2 servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (con avvenuta nomina del CSE) svolti, ciascuno relativo a opere di importo \geq € 1.000.000,00 - 1 punto • 3 o 4 servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (con avvenuta nomina del CSE) svolti, ciascuno relativo a opere di importo \geq € 1.000.000,00 - 2 punti • 5 o più servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (con avvenuta nomina del CSE) svolti, ciascuno relativo a opere di importo \geq € 1.000.000,00 - 3 punti <p>L'esperienza offerta dovrà essere garantita in fase di esecuzione dell'Accordo Quadro per la figura del CSE, al momento dell'emissione di ciascun ordine attuativo avente ad oggetto, anche congiuntamente ad altre attività, il servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione.</p>			
3	Esperienze pregresse	19	Esperienze pregresse Progettazione	3.1	<p>Il Concorrente dovrà descrivere, nel Modello di Offerta Tecnica, massimo n.ro 2 servizi di progettazione (potranno essere descritti anche i servizi utilizzati a comprova dei "Requisiti tecnico professionali") eseguiti (iniziati e conclusi) negli ultimi dieci anni dal termine previsto per la presentazione dell'offerta. Saranno considerati esclusivamente i servizi di progettazione riferiti, anche solo in parte, a opere di natura civile e/o edile.</p> <p>Per ciascun servizio, il Concorrente dovrà fornire una descrizione chiara, sintetica e coerente, riportando le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Committente e localizzazione dell'intervento; • Oggetto dell'incarico di progettazione e breve descrizione delle opere; • Periodo di esecuzione del servizio (dalla data di stipula del contratto alla data di approvazione finale da parte della Committente); • Categorie e ID delle opere, con indicazione degli importi (totale e suddiviso per categoria/ID delle opere), conformemente al D.M. 17/06/2016; • Livelli di progettazione svolti (PFTE e/o PD e/o PE); • Indicazione se la progettazione è stata redatta in modalità BIM; • Indicazione se la progettazione è stata redatta nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). <p>Nel caso di servizio/i eseguito/i da operatori economici in forma associata, dovranno essere specificati i dati di cui sopra riferiti alla quota di attività effettivamente svolta dal Concorrente.</p> <p>La Commissione assegnerà il punteggio in funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grado di complessità tecnica del/dei servizio/i, valutato in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> - natura e oggetto dell'intervento; - importo complessivo delle opere progettate; - articolazione e specificità delle fasi progettuali svolte; 	10		

			<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di metodologie BIM; - conformità ai requisiti C.A.M. • Multidisciplinarietà del/dei servizio/i. In particolare, saranno valutati positivamente i servizi che comprendano, oltre ad opere civili e/o edili, anche componenti strutturali e impiantistiche integrate nel processo progettuale. • Qualità della documentazione descrittiva. In particolare, verranno apprezzati: <ul style="list-style-type: none"> - il livello di dettaglio e completezza delle informazioni; - la struttura logica e la coerenza espositiva; - la chiarezza, la capacità di sintesi e l'organizzazione complessiva della presentazione. <p>Si precisa che potrà essere attribuito il punteggio massimo previsto per l'elemento anche in caso di presentazione di un solo servizio.</p>			
		<p>Esperienze pregresse Progettazione LEED</p>	<p>3.2</p> <p>Il Concorrente dovrà descrivere, nel Modello di Offerta Tecnica, un incarico (potrà essere descritto anche un servizio utilizzato a comprova dei "Requisiti tecnico professionali") eseguito (iniziato e concluso), che presenti entrambe le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oggetto dell'incarico: progettazione (a qualsiasi livello) con adozione dell'iter/protocollo di Certificazione LEED; • Importo delle opere progettate: $\geq \text{€ } 10.000.000,00$. Qualora l'incarico sia stato eseguito in forma associata, l'importo indicato dovrà riferirsi unicamente alla quota parte delle opere effettivamente progettate dal Concorrente. <p>Il Concorrente dovrà fornire una descrizione chiara, sintetica e coerente, riportando le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Committente e localizzazione dell'intervento; • Oggetto dell'incarico di progettazione e breve descrizione delle opere; • Periodo di esecuzione del servizio (dalla data di stipula del contratto alla data di approvazione finale da parte della Committente); • Categorie e ID delle opere, con indicazione degli importi (totale e suddiviso per categoria/ID delle opere), conformemente al D.M. 17/06/2016; • Livelli di progettazione svolti (PFTE e/o PD e/o PE); • Indicazione se la progettazione è stata redatta in modalità BIM; • Indicazione se la progettazione è stata redatta nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.). <p>Nel caso di servizio eseguito da operatori economici in forma associata, dovranno essere specificati i dati di cui sopra riferiti alla quota di attività effettivamente svolta dal Concorrente.</p> <p>La Commissione assegnerà il punteggio in funzione di:</p>	9		

				<ul style="list-style-type: none"> • Grado di complessità tecnica del servizio, valutato in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> - natura e oggetto dell'intervento; - importo complessivo delle opere progettate; - articolazione e specificità delle fasi progettuali svolte; - utilizzo di metodologie BIM; - conformità ai requisiti C.A.M. • Multidisciplinarietà del servizio. In particolare, saranno valutati positivamente i servizi che comprendano, oltre ad opere civili e/o edili, anche componenti strutturali e impiantistiche integrate nel processo progettuale. • Qualità della documentazione descrittiva. In particolare, verranno apprezzati: <ul style="list-style-type: none"> - il livello di dettaglio e completezza delle informazioni; - la struttura logica e la coerenza espositiva; - la chiarezza, la capacità di sintesi e l'organizzazione complessiva della presentazione. 			
4	Capacità di svolgere più incarichi contemporaneamente	10		<p>Il Concorrente dovrà indicare, nel Modello di Offerta Tecnica, i “punti complessità” aggiuntivi, rispetto al “Grado di complessità complessiva” previsto al <i>Capitolo 7 – Incarichi Contemporanei</i> delle Specifiche Tecniche (pari a 3 “punti complessità” per ciascuna categoria di incarico di cui al <i>Capitolo 7.2 - Applicazione della matrice di calcolo per tipologia di incarico</i> delle Specifiche Tecniche), che si impegna a garantire nei confronti della Committente.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 “punto complessità” aggiuntivo (per un totale di 4 “punti complessità” per ciascuna categoria di incarico) - 5 punti • 2 “punti complessità” aggiuntivi (per un totale di 5 “punti complessità” per ciascuna categoria di incarico) - 10 punti 			10
5	Riduzione tempi	10		<p>Il Concorrente dovrà indicare, nel Modello di Offerta Tecnica, le riduzioni in giorni che intende offrire sui tempi massimi previsti per l'esecuzione delle attività (rif. <i>Capitolo 8 – Tempi di esecuzione delle attività</i> delle Specifiche Tecniche), in base alla natura del progetto (PFTE e PE) e alla tipologia di incarico: “minore”, “media” e “alta” complessità (rif. <i>Capitolo 7.1 – Sistema di valutazione della capacità organizzativa, Tabella 1</i>, delle Specifiche Tecniche).</p> <p>Il punteggio verrà calcolato come di seguito: $PTMi = 10 * C_i = 10 * (TMi/TMmax)$, con approssimazione al primo numero dopo la virgola Dove</p> <ul style="list-style-type: none"> - PTMi: punteggio per il criterio in oggetto ottenuto dal concorrente i-esimo; - 10: punteggio massimo attribuibile al criterio; - TMi: riduzione media offerta dal concorrente i-esimo, calcolata come di seguito: 		10	

$$TM_i = \sum_{x=A}^F T_{ix} * P_x, \text{ con approssimazione al primo numero dopo la virgola}$$

Dove

- T_{ix} giorni di riduzione offerti dal concorrente i-esimo (**es. se il Concorrente si impegna a svolgere un PFTE di tipologia di incarico "A" (minore complessità) in 29 giorni, dovrà indicare un valore di T_{iA} pari a 1**). Si specifica che il T_{ix} offerto non potrà essere superiore al 20% dei giorni previsti per l'esecuzione dell'attività, come indicato nella colonna " T_{ix} massimo";
- P_x : peso attribuito a ciascuna fascia.

Natura Progetto (PFTE o PE)	x (tipologia di incarico)	Importo Lavori Lordo (ILL)	Giorni previsti per l'esecuzione delle attività	T_{ix} offerto	T_{ix} massimo	P_x
Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica	A (minore complessità)	$ILL \leq \text{€ } 1.000.000,00$	30	T_{iA}	6	$P_A = 0,25$
	B (media complessità)	$\text{€ } 1.000.000,00 < ILL \leq \text{€ } 2.500.000,00$	35	T_{iB}	7	$P_B = 0,15$
	C (alta complessità)	$ILL \geq \text{€ } 2.500.000,00$	40	T_{iC}	8	$P_C = 0,1$
Progettazione Esecutiva	D (minore complessità)	$ILL \leq \text{€ } 1.000.000,00$	40	T_{iD}	8	$P_D = 0,25$
	E (media complessità)	$\text{€ } 1.000.000,00 < ILL \leq \text{€ } 2.500.000,00$	45	T_{iE}	9	$P_E = 0,15$
	F (alta complessità)	$ILL \geq \text{€ } 2.500.000,00$	50	T_{iF}	10	$P_F = 0,1$

- TMmax: migliore riduzione media offerta tra i concorrenti.

Il numero di giorni previsto per ciascuna consegna intermedia verrà ridotto in proporzione alla nuova durata prevista per l'esecuzione dell'attività, arrotondando per eccesso al numero intero più vicino.

Si valuta l'Offerta di Gestione Informativa (oGI) del Concorrente, allegata all'interno dell'apposita sezione della Busta Tecnica, che dovrà illustrare in modo dettagliato le modalità con cui intende sviluppare e gestire il processo informativo digitale per il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'*All. d) Capitolato Informativo BIM*.

La Commissione valuterà positivamente:

6	Offerta di Gestione Informativa (oGI)	7					7		
---	--	---	--	--	--	--	---	--	--

				<p>- Qualità e Coerenza Metodologica: la rispondenza agli Usi BIM e agli Obiettivi Informativi del CI; la coerenza con i requisiti della Sezione Tecnica e Gestionale; la qualità della gestione dei LOD/LOI e della strutturazione dei modelli; l'efficacia dei processi di coordinamento, controllo, verifica e validazione; l'adeguatezza delle modalità di condivisione, interoperabilità e gestione dei dati nel CDE.</p> <p>- Programmazione e Controllo (4D–5D): l'efficacia della metodologia per la gestione dei dati di programmazione (4D) e la metodologia per la gestione dei dati di costo (5D).</p> <p>- Proposte Migliorative/Innovative: eventuali soluzioni migliorative o innovative non richieste (ad es. automazioni, tecnologie 6D–8D) che migliorino qualità ed efficienza del processo informativo.</p>			
7	Certificazione UNI PdR 125	1		<p>Il Concorrente dovrà indicare, nel Modello di Offerta Tecnica, il possesso della certificazione UNI PdR 125, di cui all'art. 46-bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11/4/2006, n. 198, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato II.8, lett. I, del d.lgs. 36/2023.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possesso certificazione – 1 punto <p>Si precisa che: in caso di soggetti di cui all'art. 66, co. 1, lett. f), Consorzi ordinari e GEIE costituiti ai sensi dell'art. 66 c. 1 lett. a) del Codice, i punteggi verranno attribuiti, per ciascuna certificazione posseduta e coerente con l'oggetto dell'appalto, al 100% se la certificazione è posseduta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero al 50% se posseduta solo da una o più di tali imprese; in caso di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice, i punteggi verranno attribuiti, per ciascuna certificazione posseduta e coerente con l'oggetto dell'appalto, al 100% se la certificazione è posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate designate per l'esecuzione delle attività, ovvero al 50% se la certificazione è posseduta solo da una o più consorziate designate per l'esecuzione delle attività.</p>			1
8	Certificazione ISO 45001:2018	1		<p>Il Concorrente dovrà indicare, nel Modello di Offerta Tecnica, il possesso della certificazione ISO 45001:2018, relativa ai sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato II.8, lett. I, del d.lgs. 36/2023.</p> <p>Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possesso certificazione – 1 punto <p>Si precisa che: in caso di soggetti di cui all'art. 66, co. 1, lett. f), Consorzi ordinari e GEIE costituiti ai sensi dell'art. 66 c. 1 lett. a) del Codice, i punteggi verranno attribuiti, per ciascuna certificazione posseduta e coerente con l'oggetto dell'appalto, al 100% se la certificazione è posseduta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla</p>			1

					gara ovvero al 50% se posseduta solo da una o più di tali imprese; in caso di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice, i punteggi verranno attribuiti, per ciascuna certificazione posseduta e coerente con l'oggetto dell'appalto, al 100% se la certificazione è posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate designate per l'esecuzione delle attività, ovvero al 50% se la certificazione è posseduta solo da una o più consorziate designate per l'esecuzione delle attività.			
9	ESG	6	Environmental – Decarbonizzazione e Rifiuti	9.1	<p>Il Concorrente dovrà fornire, nel Modello di Offerta Tecnica, una sintetica descrizione di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le misure adottate fino ad oggi dall'Azienda sui seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> o Iniziative ambito Decarbonizzazione (es. iniziative di riduzione delle emissioni, acquisto energia rinnovabile, sostituzione mezzi); o Iniziative ambito Rifiuti (es. Iniziative di riduzione di rifiuti prodotti/avviati a smaltimento, iniziative di circular economy); • i risultati dell'azienda raggiunti su tali ambiti; • gli obiettivi dell'azienda fissati nei prossimi 5 anni. <p>La Commissione assegnerà il punteggio in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della numerosità, l'impatto e l'efficacia delle misure adottate e dei relativi risultati raggiunti; - della numerosità, l'impatto e l'efficacia delle misure che si intende adottare e dei risultati che si intende raggiungere; - delle modalità di rendicontazione dei risultati ad ADR. 	2		
			Social - HS, DEI, Welfare e Comunità Locali	9.2	<p>Il Concorrente dovrà fornire, nel Modello di Offerta Tecnica, una sintetica descrizione di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le misure adottate fino ad oggi dall'Azienda sui seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> o Iniziative su H&S - Health & Safety (ad es. erogazione formazione oltre a quanto richiesto dalla normativa, sviluppo di progetti volontari) e andamento dei principali KPI di performance (Indice di frequenza e Indice di gravità degli infortuni) negli ultimi 5 anni; o Iniziative ambito DE&I – Diversity, Equity & Inclusion (ad es. iniziative di valorizzazione delle diversità nei dipendenti); o Iniziative di welfare per i dipendenti (ad es. supporto alla genitorialità, asilo aziendale, conversione premio risultato in servizi); o Iniziative di supporto alle comunità locali (ad es. sponsorship, donazioni a enti locali senza scopo di lucro, iniziative di volontariato); • I risultati dell'azienda raggiunti su tali ambiti; • Gli obiettivi dell'azienda fissati nei prossimi 5 anni. <p>La Commissione assegnerà il punteggio in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della numerosità, l'impatto e l'efficacia delle misure adottate e dei relativi risultati raggiunti; 	2		

				<ul style="list-style-type: none"> - della numerosità, l'impatto e l'efficacia delle misure che si intende adottare e dei risultati che si intende raggiungere; - delle modalità di rendicontazione dei risultati ad ADR. 			
			Governance - Organizzazione, Reportistica, Comunicazione e Sustainable Procurement	9.3 Il Concorrente dovrà fornire, nel Modello di Offerta Tecnica, una sintetica descrizione di quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • le misure adottate fino ad oggi dall'Azienda sui seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> o Organizzazione della governance di sostenibilità (ad es. presenza del Sustainability Manager, dipartimento dedicato); o Pubblicazione di una reportistica di sostenibilità (Bilancio di Sostenibilità, Bilancio sociale, Bilancio Ambientale, Report di impatto); o Comunicazione (internamente ed esternamente) delle iniziative di sostenibilità o Strategia di procurement sostenibile; • i risultati dell'azienda raggiunti su tali ambiti; • Gli obiettivi dell'azienda fissati nei prossimi 5 anni. La Commissione assegnerà il punteggio in funzione: <ul style="list-style-type: none"> - della numerosità, l'impatto e l'efficacia delle misure adottate e dei relativi risultati raggiunti; - della numerosità, l'impatto e l'efficacia delle misure che si intende adottare e dei risultati che si intende raggiungere - delle modalità di rendicontazione dei risultati ad ADR. 	2		
	Totale	80			47	10	23

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima delle riparametrazioni di cui al punto 16.4.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, secondo la seguente griglia di valori.

Ottimo	1,00	Il contenuto risulta molto chiaro e completo, articolato rispetto al criterio oggetto di valutazione e connotato da elevata concretezza, realizzabilità ed efficacia della soluzione proposta
Distinto	0,8	Il contenuto risulta chiaro e completo rispetto al criterio oggetto di valutazione, connotato da buona concretezza, realizzabilità ed efficacia della soluzione proposta
Buono	0,6	Il contenuto risulta chiaro e completo rispetto al criterio oggetto di valutazione
Sufficiente	0,4	Il contenuto risulta chiaro e connotato da concretezza e realizzabilità ma limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto al criterio oggetto di valutazione
Carente	0,2	Il contenuto risulta parziale e/o frammentario rispetto al criterio oggetto di valutazione e non connotato da concretezza e realizzabilità
Insufficiente	0,00	Il contenuto risulta non chiaro, fuori tema e/o non adeguato rispetto al criterio oggetto di valutazione

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio o criterio non articolato in sub-criteri in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Si precisa che la Commissione terrà conto anche della chiarezza e precisione della descrizione di quanto offerto: in presenza di descrizioni vaghe, carenti, che possano prestarsi ad interpretazioni ambigue o che comunque dal punto di vista contrattuale non diano certezze riguardo all'adempimento degli obblighi assunti, la Commissione applicherà opportune riduzioni dei coefficienti.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula indicata nello specifico sub-criterio o criterio non articolato in sub-criteri.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, ai sensi dell'art. 2bis dell'Allegato I.13 al Codice, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **seguente formula**:

$$\text{se } R_i < R_{med} \\ C_{Ai} = (R_i / R_{med})^{0,3}$$

$$\text{se } R_i > R_{med} \\ C_i = 1$$

dove

• C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

- R_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo
- R_{med} = media ribassi offerti

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio o criterio non articolato in sub-criteri, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il suddetto sub-criterio o criterio non articolato in sub-criteri il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati nella Piattaforma di gara telematica nella sezione relativa alla presente procedura.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il Responsabile del Procedimento si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni di gara saranno svolte in sedute che non prevedono la partecipazione degli Operatori Economici concorrenti.

La Stazione Appaltante garantirà la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara attraverso apposite comunicazioni inviate agli Operatori Economici concorrenti mediante l'area "Messaggi" della piattaforma, con le quali renderà note tutte le fasi e le sedute della procedura stessa.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale**, e pertanto, dopo aver preliminarmente proceduto, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC, procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa dei primi tre concorrenti in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara. In considerazione della modalità telematica di svolgimento della gara, che consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti e la stazione appaltante attraverso il caricamento della documentazione su piattaforma certificata e che dunque risulta idonea a garantire la trasparenza del processo, non saranno svolte sedute pubbliche per l'apertura delle offerte. Attraverso la piattaforma sarà dato avviso circa l'evoluzione della procedura di gara fino all'aggiudicazione.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In virtù della scelta della Stazione Appaltante di fare ricorso alla c.d. inversione procedimentale, nella prima seduta di gara si procederà comunque all'apertura delle buste amministrative e al successivo "congelamento" senza procedere ad alcuna analisi o valutazione nel merito di quanto trasmesso dagli offerenti con le medesime, con la sola eccezione della verifica del pagamento del contributo ANAC, in conformità a quanto previsto ai precedenti articoli 10 e 18.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e relativi allegati. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 16.4 del presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18 del presente disciplinare:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare¹⁶.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il **termine che sarà richiesto dalla stazione appaltante**. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità descritte nel presente disciplinare, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **commissione giudicatrice**, ai fini della valutazione e analisi della documentazione trasmessa con la busta amministrativa, procede solo in relazione ai primi tre concorrenti in graduatoria a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Laddove un esame puntuale della documentazione amministrativa – anche in considerazione della mole di documentazione prodotta e/o della necessità di svolgere approfondimenti sulla documentazione prodotta – non sia compatibile con le tempistiche di una sola seduta, tale esame potrà essere svolto in successive sedute.

Fermo quanto sopra previsto con riferimento ai primi tre concorrenti in graduatoria, la commissione giudicatrice, al solo fine di ottemperare alla previsione di cui all'art. 36, comma 2, del Codice in materia di accesso agli atti, procede, nei confronti dei concorrenti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, alla visualizzazione del contenuto delle relative buste amministrative. Il Responsabile del Procedimento provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella Piattaforma di gara telematica e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In caso di esclusione di uno dei primi due concorrenti in graduatoria, si procederà alla verifica amministrativa dei successivi concorrenti in ordine di graduatoria con le medesime modalità.

Relativamente alle operazioni di gara sopra descritte si precisa che, qualora ne sussistano i presupposti le stesse potranno essere svolte nella medesima seduta di gara per garantire la speditezza del procedimento.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano contemporaneamente:

- punteggio tecnico ante riparametrazioni superiore a 9/10 del punteggio massimo (ossia superiore a 63 punti);
- un ribasso superiore alla media di tutti i ribassi superiori alla media dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui una o più fra le prime tre migliori offerte appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi **della commissione giudicatrice e/o di eventuali supporti tecnici**, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere nei suoi confronti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere la procedura, ovvero di procedere ugualmente, nel caso di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non si procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, e della documentazione a comprova di quanto dichiarato in offerta tecnica ai sub-criteri tecnici 3.1; 3.2; 7 e 8 ed è immediatamente efficace.

A comprova di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- **Criterio 3.1 – Esperienze pregresse Progettazione:**

In caso di committenza pubblica: certificato di regolare esecuzione. In caso di committenza privata: relazione conclusiva di progettazione firmata dal soggetto incaricato e dal committente privato o dichiarazione del committente privato attestante l'avvenuta progettazione con esito positivo.

Da tali documenti dovranno risultare in modo chiaro le seguenti informazioni:

- Committente e localizzazione dell'intervento;
- Oggetto dell'incarico di progettazione;
- Periodo di esecuzione del servizio (dalla data di stipula del contratto all'approvazione finale da parte della Committente);
- Categorie, ID delle opere e importi (totale e per categoria/ID delle opere), come da D.M. 17/06/2016;
- Livelli di progettazione svolti (PTFE e/o PD e/o PE);
- se la progettazione è stata redatta in modalità BIM;
- se la progettazione è stata redatta nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

In caso di servizio/i eseguito/i da operatori in forma associata, dovranno risultare i dati di cui sopra in relazione al Concorrente e alla quota di servizio effettivamente svolta.

Qualora dai documenti sopra indicati non risultino esplicitamente e integralmente gli elementi elencati, il Concorrente dovrà allegare ulteriore documentazione idonea a comprovarli.

- **Criterio 3.2 – Esperienze pregresse Progettazione LEED:**

In caso di committenza pubblica: certificato di regolare esecuzione. In caso di committenza privata: relazione conclusiva di progettazione firmata dal soggetto incaricato e dal committente privato o dichiarazione del committente privato attestante l'avvenuta progettazione con esito positivo.

Da tali documenti dovranno risultare in modo chiaro le seguenti informazioni:

- Oggetto dell'incarico: progettazione (a qualsiasi livello) con adozione dell'iter/protocollo di Certificazione LEED;
- Importo delle opere progettate: ≥ € 10.000.000,00. Qualora l'incarico sia stato eseguito in forma associata, l'importo indicato dovrà riferirsi unicamente alla quota parte delle opere effettivamente progettate dal Concorrente.
- Committente e localizzazione dell'intervento;
- Oggetto dell'incarico di progettazione;
- Periodo di esecuzione del servizio (dalla data di stipula del contratto all'approvazione finale da parte della Committente);
- Categorie, ID delle opere e importi (totale e per categoria/ID delle opere), come da D.M. 17/06/2016;
- Livelli di progettazione svolti (PTFE e/o PD e/o PE);
- se la progettazione è stata redatta in modalità BIM;
- se la progettazione è stata redatta nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).

In caso di servizio eseguito da operatori in forma associata, dovranno risultare i dati di cui sopra in relazione al Concorrente e alla quota di servizio effettivamente svolta.

Qualora dai documenti sopra indicati non risultino esplicitamente e integralmente gli elementi elencati, il Concorrente dovrà allegare ulteriore documentazione integrativa idonea a comprovarli (ad esempio, atto di validazione del progetto sottoscritto dal RUP, contratto, rapporti di verifica, Certificato di Certificazione LEED rilasciato dal Green Business Certification Inc. (GBCI) o da altro organismo riconosciuto, con indicazione del livello (Silver, Gold, Platinum);

lettera di conferma della registrazione del progetto nel sistema LEED, con identificativo univoco del progetto; report ufficiali del sistema LEED Online, con evidenza del ruolo del Concorrente nella progettazione multidisciplinare).

- **Criterio 7 - Certificazione UNI PdR 125:** copia della/le certificazione/i dichiarata/e;
- **Criterio 8 - Certificazione ISO 45001:2018:** copia della/le certificazione/i dichiarata/e.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 60 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla esclusione e alla segnalazione all'ANAC. L'Accordo Quadro viene aggiudicato, quindi, all'operatore economico collocato in posizione successiva in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato in posizione successiva nella graduatoria, l'Accordo Quadro viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato trascorsi 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, co. 2, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, gli Aggiudicatari devono presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente, senza possibilità di opporre eccezioni;
- che, per ogni eventuale controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 18, co. 10, del Codice, mediante la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

In caso di interpello a seguito di risoluzione o di recesso del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter del Codice delle leggi antimafia, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, co. 2, del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge nei confronti della Committente, nonché degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE ETICO – D. LGS. 231/2001 – POLICY ANTICORRUZIONE – DIRITTI UMANI/POLICY DE&I

L'Appaltatore dichiara di essere informato che la Committente ha adottato ed attua un proprio "Modello di organizzazione gestione e controllo" conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ("Decreto") disponibile nel sito internet www.adr.it nell'area Corporate Governance.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di non aver ricevuto sanzioni e/o misure ai sensi degli artt. 9 e 10 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, l'Appaltatore dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa alla Committente, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati alla Committente.

L'Appaltatore dichiara di essere informato che la Committente ha adottato il Codice Etico e la Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys: entrambi i documenti sono disponibili nel sito internet www.adr.it nell'area *Corporate Governance*.

L'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare i principi inerenti alla tutela e rispetto dei Diritti Umani e la Policy in materia di Diversità, Uguaglianza e Inclusione – DE&I di ADR.

L'Appaltatore qualora soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 dichiara di adempiere a quanto previsto da tale normativa e si impegna in ogni caso a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys e a non porre in essere nei rapporti con la Committente comportamenti, anche omissivi, incompleti o tentativi volti alla commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

L'Appaltatore si impegna a segnalare ogni eventuale condotta illecita, anche sospetta, mediante gli appositi canali messi a disposizione in linea con quanto previsto dalla Policy Gestione delle Segnalazioni ADR disponibile sul sito web www.adr.it sezione corporate governance/Whistleblowing Gruppo ADR.

L'Appaltatore si impegna a far osservare quanto sopra anche ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare tempestiva informativa alla Committente di eventuali nuove circostanze e/o mutamenti rispetto alle autodichiarazioni rilasciate alla Committente preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto, con riserva per la Committente di adottare le opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del materiale informativo pubblicato nel sito internet www.adr.it nell'area *Corporate Governance* in tema di impegno per la prevenzione e il contrasto alla corruzione diretto ai terzi che intrattengono o che intendono intrattenere rapporti la Committente.

La Committente potrà intimare, in caso di violazione dei Principi del Framework Human Rights, per iscritto alla Parte

inadempiente di attivare azioni di rimedio entro 30 giorni dal ricevimento della intimazione (laddove vi sia una ragionevole aspettativa che tale inosservanza possa essere rimediata entro tale termine). Decorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni, o nel caso non vi sia una ragionevole aspettativa di rimedio, la Committente avrà la facoltà di applicare l'articolo 14 dell'allegato capitolato speciale d'appalto.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 dell'allegato capitolato speciale d'appalto, l'inosservanza da parte dell'Appaltatore di quanto previsto dal presente articolo costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto e legittimerà la Committente a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati alla Committente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, co. 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, co. 9, del Codice, ridotta della metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa liberamente consultabile sul sito www.sg.adr.it.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento